

Dorsoduro, 423
30123 Venezia
T. +39.041.2413752
F. +39.041.5230129

www.accademiavenezia.it
info@accademiavenezia.it
Cod. Fisc.: 80013420270



ACCADEMIA DI BELLE ARTI VENEZIA

A tutto il personale docente e ATA
SITO

Oggetto: situazione emergenziale Covid-19 - prolungamento stato di emergenza fino al 31 luglio 2021- aggiornamenti del Ministero della Salute

Si segnala che il Ministero della Salute ha emanato degli aggiornamenti relativamente all'emergenza in corso e nello specifico:

1. Obbligo di segnalazione

E' necessario che tutto il Personale provveda tempestivamente a segnalare all'indirizzo covid@accademiavenezia.it e all'indirizzo del medico competente la sussistenza di potenziali condizioni di pericolo quali:

- sintomi di influenza
- temperatura oltre 37,5°
- provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nel 14 giorni precedenti
- propria situazione di positività

Andranno anche comunicati l'eventuale ingresso in Accademia e/o contatto stretto con personale e studenti dell'Accademia nelle ultime 48 ore antecedenti alla manifestazione dei sintomi o all'esito positivo del tampone.

2. Rientro in Accademia

Nell'allegato si dispone il comportamento da tenere da parte di lavoratori nel caso di rientro in Accademia dopo assenza per malattia Covid-19 o nel caso di contatto stretto con persona risultata positiva.

Pregando di attenersi a quanto previsto e ringraziando per la collaborazione, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Direttore
Prof. Riccardo Caldura

ALLEGATO

Indicazioni del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Si possono presentare i seguenti casi:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Per i **lavoratori** che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, il **medico competente**, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 *lett. e-ter* del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare in lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto il **lavoratore di cui alle lettere B) e C)**, ai fini del reintegro, invia all'indirizzo del medico competente e all'indirizzo covid@accademiavenezia.it la **certificazione di avvenuta negativizzazione** (esito del test molecolare eseguito in struttura idonea), secondo le modalità previste dalla normativa vigente

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto all'indirizzo del medico competente e all'indirizzo covid@accademiavenezia.it

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Rimane la possibilità di specifica richiesta del lavoratore, di essere sottoposto a visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l' idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) Lavoratori contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, fatto salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile -cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020.

Per il rientro in Accademia, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal lavoratore **all'indirizzo del medico competente e all'indirizzo covid@accademiavenezia.it**



ACCADEMIA DI BELLE ARTI - VENEZIA - - Venezia

Documento in allegato protocollato in data 29/04/2021

N° di Protocollo - 0005426 -

Oggetto: Circolare per docenti e ATA per riammissione alle attività in presenza

Data Documento: 29/04/2021

Inserito da: Utenza 364 (Ufficio Protocollo)

Sottoclassificazione 1: PROTOCOLLO


Sottoclassificazione 2:

Sottoclassificazione 3:

Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: Personale docente e ATA

Mezzo invio\ricezione: atti mail albo

← Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante
il tasto  della barra a sinistra.

Per le versioni obsolete utilizzare il menu Documenti\Allegati file.

00054262021290420212

N° prot.	Anno	Data	1: ent, 2: usc.
----------	------	------	-----------------



I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal
GDPR - Regolamento UE 2016/679